



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Seconda Convocazione

N° 42 DEL 25/11/2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **lunedì venticinque** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	==

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

Su invito del Sindaco, illustra il consigliere Deborah Ceni, che dà lettura dei punti salienti del piano.

Il Sindaco ringrazia il consigliere Deborah Ceni per la puntuale disamina effettuata ed aggiunge di essere reduce dall'Assemblea della Comunità Montana tenutasi nel pomeriggio al cui ODG era inserito il piano di razionalizzazione delle partecipazioni. E' emerso in tale sede come l'orientamento sia quello della dismissione di quella detenuta nella società "Sviluppo Turistico Lago d'Iseo SpA", considerate le perduranti perdite. Pertanto propone di procedere speditamente alla dismissione.

Prende la parola il consigliere di minoranza Sergio Turla, per chiedere se sia possibile chiedere al comune di Iseo un cronoprogramma degli interventi di ricerca acque termali, le cui risultanze sarebbe auspicabile attendere prima di dismettere la partecipazione.

Risponde il Sindaco: a marzo si terrà un'assemblea proprio in merito a tale tematica. Se la proposta è quella di attendere fino a quel periodo, crede si possa fare.

Riprende la parola il consigliere Turla Sergio, che dichiara la propria soddisfazione circa il fatto che per "Tutela Ambientale del Sebino srl" vi sia un presidente con obbligo di liquidare una società che non serve più a niente, dato che il servizio idrico integrato non è gestito nemmeno da loro.

Risponde il Sindaco: TAS ora ha la necessaria liquidità per gestire una fase di transizione. Il presidente Danilo Zendra è un commercialista, un tecnico apolitico che ha questo come obiettivo. Garantisce di vigilare personalmente affinché si raggiunga tale obiettivo. Precisa inoltre, sempre riguardo alla società, che la stessa è costituita per circa l'ottanta per cento da Comuni bergamaschi. Ciò che l'ha mantenuta in vita fino ad ora è la proprietà della rete, che costituisce un enorme capitale per chi ha necessità di avere credito.

Non si registrano ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Monte Isola, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni;

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità detrazione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

PRESO ATTO delle seguenti partecipazioni detenute dal Comune di Monte Isola e già previste nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n.24/2017:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE EURO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298,00	2.909,33	0,18
VISIT LAKE ISEO	60.000,00	1.731,00	2,88

RILEVATO che per le società e organismi sopra indicati è stata effettuata attività di verifica riferita ai criteri per il mantenimento delle partecipazioni previsti dal citato D. Lgs. 175/2016, come risulta dalla documentazione agli atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di Revisione (verbale n. 14 del 20.11.2019, acclarato al protocollo al n.6671 del 22 novembre 2019), allegato alla presente;

CON votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:

- presenti n. 10 (assente Angelo Colosio)
- favorevoli n. 8 (Maggioranza)
- astenuti n. 2 (Ziliani Lorenzo e Turla Sergio)
- contrari n. zero

DELIBERA

- 1. DI DICHIARARE** la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni di cui all'allegato piano, in esecuzione all'articolo 20 del D. lgs.n.175/2016 e smi, le cui risultanze sono riassunte nel seguente prospetto:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298,00	2.909,33	0,18
VISIT LAKE ISEO	60.000,00	1.731,00	2,88

- 3. DI STABILIRE** che è volontà dell'amministrazione comunale mantenere le partecipazioni ad eccezione della società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano Srl che l'ente vorrà dismettere secondo quanto indicato nell'allegato piano di razionalizzazione, aprte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4. DI PRECISARE** che la società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa presenta una perdita al 31/12/2018 e che nella nota integrativa allegata al bilancio ha dichiarato il ripiano della perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 12.191,00= mediante l'utilizzo, per pari importo, della riserva straordinaria;

5. **DI COMUNICARE** l'esito della revisione di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.20 comma 3 del TUSP, demandando agli uffici comunali competenti tutti gli adempimenti conseguenti;

6. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.=



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

SERVIZIO RISORSE

Proposta N° 49

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

Monte Isola, 22/11/2019

Il Responsabile del Servizio

Archetti Giuliana





Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

Comma 1° del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

Servizio Risorse

Proposta N° 49

Oggetto : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IMP/ACC	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO

Monte Isola, 22/11/2019

Il Responsabile del Servizio Risorse

Archetti, Giuliana





Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Destinazione italiana vincente Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 del 25.11.2019

ALLEGATO A DELIBERAZ. CC
N° 42 DEL 25/11/19



IL SEGRETARIO C.I.E.
Dot.ssa Mariateresa *Porteri*

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 20 D.Lgs. 175/2016)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 in data 25.11.2019



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE CISQ
RINA
ISO 14001:2004



INTRODUZIONE GENERALE

Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza come l'organo deputato ad approvare tali documenti sia, per gli enti locali, l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, in base al disposto di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL, a mente del quale il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”. Tale competenza non può ritenersi superata dal comma 612 della legge di stabilità, atteso che l'art. 1 comma 4 del D.Lgs. 267/00 recita “*Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.*”

In ossequio, tuttavia, del tenore letterale del comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, il piano di razionalizzazione è stato predisposto dal Sindaco con il supporto e la collaborazione del Segretario Comunale e dallo stesso organo politico di vertice verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione, e, successivamente, formalmente trasmesso alla Corte dei Conti.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina possono così riassumersi:

(co. 563) *le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.*

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.



In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) *Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.*

(co. 566) *Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.*

(co. 567) *Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.*

(co. 568-bis) *Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.*

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".



Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nella fase contingente, la volontà di mantenere/dismettere le partecipazioni emerge dal presente piano operativo di razionalizzazione.



LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Le partecipazioni societarie

Il comune di Monte Isola partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Co.ge.me. Spa con una quota pari a 0,009%;
2. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa con una quota pari a 0,18%;
3. Tutela Ambientale del Sebino Bresciano srl con una quota pari a 1,19%;

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

Altre partecipazioni e forme associative.

- ✓ Il Comune di Monte Isola partecipa, inoltre, al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano – Sebinfor con una quota pari al 10%.
- ✓ Il comune di Monte Isola con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 28/04/2018 ha aderito all'Associazione Visit Lake Iseo, con capitale sociale pari ad € 60.000,00 e la quota di partecipazione detenuta dal comune di Monte Isola è del 2,88% (pari ad € 1.731,00=). VISIT LAKE ISEO è costituita dai 16 comuni costieri del Lago d'Iseo e dalle Province di Brescia e Bergamo, che ha come mission il coordinamento dei progetti turistici volti a valorizzare e promuovere il patrimonio dei comuni territorialmente interessati e che più specificatamente si occupa della gestione del portale istituzionale del lago www.visitlakeiseo.info e dei social media ad esso correlati, della realizzazione e stampa del materiale informativo (distribuito presso uffici turistici e manifestazioni fieristiche) e dell'accoglienza di Tour Operator e Stampa, italiana ed estera.
- ✓ Aderisce altresì alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, con sede in Sale Marasino (Brescia) via Roma n. 41. Nata nel 1974 è, ad oggi, formata da nove Comuni (Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati) per un totale di circa 35 mila abitanti.



I Borghi
più belli
d'Italia

Borgo dell'anno 2007



I più bei borghi
della Terra



Destinazione italiana vincente
Edizione 2010



COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CO.GE.ME.Spa, con sede in Rovato via XXV Aprile n. 18

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli Enti Locali, nonché di soggetti terzi delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli Enti Locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione nonché la gestione delle opere, edifici ed impianti pubblici, l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli Enti Locali soci.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

Si attendono chiarimenti da parte del legislatore circa la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica a rete (art. 3 bis D.L. 138/2011 e ss.mm.ii. rubricato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", oggetto di plurime modifiche normative)

Acque Bresciane srl (società partecipata da Cogeme spa) gestisce il ciclo idrico integrato (fognatura ed acquedotto) del Comune di Monte Isola, in virtù dell'affidamento effettuato dall'ATO con delibera 35/2016 del 28/10/2016.

Con tale provvedimento, infatti, il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto "in house providing".

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Cogeme spa, stante la sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Quota di partecipazione al capitale: 0,009%

Numero degli amministratori: cinque

Oneri sul bilancio comunale derivante dalla partecipazione: nessuno, anzi il Comune introita annualmente dividendi, ancorché d'entità alquanto esigua. Gli oneri sul bilancio



comunale sono a titolo di corrispettivo alla società per il servizio di gestione regolarmente reso all'ente.

Durata dell'impegno: 2050

Società NON in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci nonché dell'organigramma, si rinvia alla documentazione agli atti, nonché rinvenibile sul sito del Gruppo Cogeme www.cogeme.net, raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Monte Isola, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata. In tale sezione sono altresì reperibili tutti i dati relativi alle partecipazioni di Cogeme spa.

COGEME spa, a sua volta, partecipa:

1) alle seguenti società, nella misura indicata:

- COGEME NUOVE ENERGIE srl, con sede in Rovato (Brescia), via XXV Aprile n. 18 per una quota pari al 100%
- GANDOVERE DEPURAZIONE s.r.l, con sede in Rovato (Brescia), via XXV Aprile n. 18 per una quota pari al 96%
- AOB DUE s.r.l, con sede in Rovato (Brescia) via XXV Aprile n.18 per una quota pari al 79,41%, società in liquidazione
- LINEA GROUP HOLDING s.r.l. con sede in Cremona viale Trento e Trieste n.38 per una quota pari al 15,15%
- SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa, con sede in Iseo (Brescia) via Colombera n.2 per una quota pari al 1,155%
- A2A spa con sede in Brescia via Lamarmora n. 230 per una quota pari al 0,389%

2) all'ente di diritto privato:

- FONDAZIONE COGEME ONLUS (Socio Fondatore Cogeme S.p.a.)

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa, con sede in Iseo (Brescia) via Colombera n.2.

La Società in oggetto ha quale finalità lo sviluppo turistico del lago d'Iseo. Il Comune di Monte Isola vi partecipa, in forma assai esigua, dal 1/3/1977.

Ancorché l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/00 recita "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", non si ritiene che la partecipazione ad una società che gestisce strutture ricettive e ludiche per i turisti sia da considerarsi quale attività necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, assumendo la connotazione di attività commerciale a tutti gli effetti.

Il Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n. 1 del 05.01.2011 ha manifestato la volontà di dismettere tale partecipazione.

Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato attuato l'iter per dare compimento a tale decisione in quanto è in corso l'indagine idrogeologica finalizzata alla ricerca di acqua calda e termale. L'esito di tale attività sarà strumentale a porre sul mercato la quota a condizioni economiche congrue.

In attesa di un riscontro certo sulla potenzialità del bacino e sui possibili sviluppi futuri di tale indagine idrogeologica, si conferma la volontà di dismettere la quota, prediligendo, stante l'esiguità della stessa e sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il Comune di Monte Isola partecipa SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO s.p.a. nella misura del 0,18%.

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: quattro

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2020

La società ha registrato nell'esercizio 2013 una perdita pari euro 16.362,00 e nell'esercizio 2018 una perdita di € 12.191,00=.

Il Comune di Monte Isola ha provveduto all'accantonamento di cui all'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Monte Isola www.comune.monteisola.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l., con sede in Iseo, viale Europa n. 9

La società ha per oggetto la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato. Si occupa altresì di dare attuazione a tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, nonché associandosi con altri soggetti pubblici ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale.

Valgono, anche per la presente società, le considerazioni suesposte circa la gestione dei servizi a rete, nonché l'annunciata sistematizzazione della materia dei servizi e delle società partecipate da parte del legislatore in un *corpus* organico che possa essere utile strumento per tracciare linee chiare per gli enti.

La partecipazione del Comune di Monte Isola a TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l. è pari all'1,19%.

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: uno

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2100

La società NON è in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Monte Isola www.comune.monteisola.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

Ad oggi tale società non è affidataria di alcun servizio per conto del Comune ed è **intenzione dell'amministrazione di dismettere la partecipazione a TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l.**

Nonostante l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 preveda che la revisione ordinaria delle partecipazioni abbia ad oggetto le partecipazioni societarie dirette ed indirette, per maggior completezza si ritiene di dover menzionare anche la partecipazione agli altri organismi di cui in epigrafe.

Altre partecipazioni

VISIT LAKE ISEO con sede in Iseo (Bs) in Via Lungolago Marconi n. 2 c.

Il comune di Monte Isola ha aderito in data 28/04/2018 all'associazione con deliberazione del consiglio comunale n. 12.

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

L'associazione è costituita dai 16 comuni costieri del Lago d'Iseo e dalle Province di Brescia e Bergamo, che ha come *mission* il coordinamento dei progetti turistici volti a valorizzare e promuovere il patrimonio dei comuni territorialmente interessati e che più specificatamente si occupa della gestione del portale istituzionale del lago www.visitlakeiseo.info e dei social media ad esso correlati, della realizzazione e stampa del materiale informativo (distribuito presso uffici turistici e manifestazioni fieristiche) e dell'accoglienza di Tour Operator e Stampa, italiana ed estera.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Visit Lake Iseo.

Il Comune di Monte Isola partecipa all'associazione nella misura del 2,88% del capitale sociale pari ad € 60.000,00

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: cinque incluso il presidente

Numero di dipendenti: due

Oneri sul bilancio comunale: quota associativa che è in funzione del numero degli abitanti residenti, numero attività commerciali e presenze turistiche sul territorio comunale pari ad euro 1.731,00=

Durata dell'impegno: a tempo indeterminato con facoltà di recesso in qualsiasi momento;

L'associazione NON è in perdita.

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR, con sede in Sale Marasino (Brescia) via Roma n. 41

Esso nasce nel 2001 dall'unione della Comunità Montana del Sebino Bresciano (cui Monte Isola appartiene) e di otto Comuni della sponda orientale del lago d'Iseo. Ad oggi comprende 9 comuni soci.

La finalità del Consorzio consiste nel supportare i propri soci nella gestione e valorizzazione del territorio, garantire una oculata e sostenibile gestione del patrimonio forestale e valorizzare le superfici agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.

Ogni anno il Consorzio redige progetti ed esegue lavori attingendo a finanziamenti dei bandi regionali, provinciali e con l'ausilio di risorse dei propri soci.

Considerato che il Comune di Monte Isola consta di territorio pressoché montano, ricco di boschi, **è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione al Consorzio**, in quanto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Comune di Monte Isola partecipa al Consorzio nella misura del 10%.

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: tre

Numero di dipendenti: due (cui si aggiungono, nel corso dell'anno, mediamente 4/5 avventisti agricoli a tempo determinato)

Oneri sul bilancio comunale: euro 1.204,58

Durata dell'impegno: 2021

Il Consorzio NON è in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Monte Isola www.comune.monteisola.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

Verbale n.14 del 20/11/2019.

Oggetto : Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in merito alla revisione periodica delle partecipazioni del comune di Monte Isola (Bs) ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e smi – Misure di razionalizzazione.

Il revisore dei conti dott. Maurizio Barosi,

premesso che l'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e smi prevede al comma 1^ che

"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."

VISTE:

- La propria precedente deliberazione di C.C. n. 24 del 28/09/2017 con la quale si approvava la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e smi;
- La propria precedente deliberazione di C.C. n. 37 del 29/12/2018 con la quale si approvava la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 e smi;
- La proposta di deliberazione del consiglio comunale in oggetto ed il relativo piano di razionalizzazione dalla quale si evince che l'ente intende mantenere tutte le società partecipate ad eccezione della società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano Srl e per la società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo Spa per le quale si procederà alla loro dismissione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


Il revisore dei conti

(Dott. Maurizio Barosi)

COMUNE DI MONTE ISOLA				
Provincia di Brescia				
22 NOV. 2019				
Prot. n. <u>6671</u>				
Anno	Titolo	Classe	Sottocl.	Fasc.

Sara Ranzi

ALLEGATO A DELIBERAZ. CC	
N° <u>42</u>	DEL <u>25/11/2019</u>
IL SEGRETARIO C.I.E. Dott.ssa Mariateresa Porteri	





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Sindaco

Fiorino Turilli



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **10 2 DIC 2019** all'indirizzo www.comune.monteisola.bs.it ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

Dott.ssa Mariateresa Porteri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

Dott.ssa Mariateresa Porteri

